



**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA**

Cagliari,

Prot. N. S.C.....
Risposta al foglio N. 7113
del 18 maggio 2017 Allegati N.....

All'Onorevole Presidente
della Regione
Viale Trento, 69
09123 C A G L I A R I

e p.c. All'Assessore
dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale
Via Roma, 223
09123 C A G L I A R I

OGGETTO: Indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS). Approvazione preliminare (P/158).

Comunico alla S.V. On.le che la Sesta Commissione, nella seduta del 13 giugno 2017, ha espresso a maggioranza, con il voto contrario dell'on. Usula e con l'astensione dell'on. Cozzolino e dell'on. Congiu, l'allegato parere sul provvedimento di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE
- *Gianfranco Ganau* -

Allegato n. 1

Parere della Sesta Commissione sul P/158: Indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS). Approvazione preliminare.

La Sesta Commissione nella seduta del 13 giugno 2017, tenuto conto dell'esigenza di dotare celermente le aziende sanitarie del proprio atto aziendale, ha espresso a maggioranza parere favorevole sul provvedimento in oggetto, raccomandando al contempo alla Giunta di apportare al testo le seguenti modifiche:

1. riformulare, la deliberazione e il relativo allegato nelle parti in cui richiamano il Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, avendo cura di evidenziare che il Consiglio regionale lo applica alla Sardegna nei limiti previsti dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 3 del regolamento medesimo, in conformità al proprio statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione e compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali della Regione.

2. riguardo al periodo "in seguito all'approvazione definitiva della rete ospedaliera da parte del Consiglio regionale, le linee di indirizzo e/o l'atto aziendale conseguentemente approvato potranno essere soggetti ad eventuali adeguamenti ", rielaborare il testo prevedendo in termini di doverosità, anziché di mera facoltatività l'adeguamento degli indirizzi o dell'atto aziendale, al documento di riorganizzazione della rete ospedaliera che sarà approvato dal Consiglio regionale; ciò, oltre che al fine di garantire la coerenza dell'atto aziendale con l'atto di programmazione sovraordinato, anche per rispettare le prerogative del Consiglio regionale;

3. prevedere nella deliberazione e nell'allegato che i Punti di primo intervento degli ospedali di sede disagiata abbiano il riferimento organizzativo presso i Dipartimenti di Emergenza e Accettazione delle Aziende sanitarie;

4. dettare - avendo particolare riguardo al disposto dell'art. 5 comma 10 della legge regionale n. 5/2017 - indirizzi puntuali finalizzati a garantire la funzionalità di una rete di riabilitazione pubblica che garantisca al cittadino, tenuto conto delle diverse tipologie del bisogno, di usufruire del miglior percorso riabilitativo rispetto alle sue

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

specifiche necessità e condizioni; ciò anche in considerazione delle problematiche connesse all'assistenza riabilitativa regionale caratterizzata da una disomogenea distribuzione territoriale, da una scarsa presenza del settore pubblico, da un numero insufficiente di posti letto nei presidi ospedalieri e di posti nelle strutture extraospedaliere;

5. rendere il paragrafo dedicato al collegio di direzione (pagina 7/29), coerente con la normativa vigente ed in particolare con l'art. 17 del D lgs 502/1992, prevedendo che il suddetto organo sia consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche e dunque, non solo su quelle rilevanti (come riporta nella formulazione attuale il P158, lasciando, per altro, irrisolta la questione dei parametri del giudizio e del soggetto deputato ad effettuarlo);

6. nell'elencare le funzioni allocate nello staff della Direzione strategica dell'azienda (pagina 13/29), annoverare anche la funzione "coordinamento dei centri epidemiologici; coordinamento dei registri tumori e di patologia" (ed eliminare dunque il medesimo riferimento alla pagina 27/29, "registro locale tumori, centro epidemiologico zonale" dalle funzioni dei dipartimenti di prevenzione);

7. rivedere l'organizzazione dei dipartimenti di salute mentale, prevedendo, in luogo dell'articolazione in tre ambiti territoriali omogenei, un assetto organizzativo che valorizzi una maggiore omogeneità dei distretti previsti, aumentandone il numero almeno a quattro, riducendo le dimensioni del dipartimento di zona Sud, e individuando un'ulteriore area di coordinamento, quella esclusiva della riabilitazione, distinta dall'area dei servizi di cura territoriali imperniati sui CSM e residenzialità. Prevedere, altresì che l'organizzazione aziendale potrà contemplare delle forme di coordinamento interdipartimentali. Dettare, inoltre, specifici indirizzi affinché l'atto aziendale, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi erogati dall'ATS, predisponga l'organizzazione di un servizio innovativo rivolto ai disabili cognitivi maggiorenni, con problemi legati all'autismo e similari normalmente trattati nella fascia d'età sotto i 18 anni all'interno della neuropsichiatria infantile, non ricomprendibili e non trattabili all'interno della categoria della disabilità. I servizi di neuropsichiatria, inoltre, avviano una fase di transizione per gli utenti dai 16 ai 18 anni, fase di coesistenza tra la neuropsichiatria e i nuovi servizi psichiatrici.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

8. eliminare alla pagina 24/29 il periodo "A partire dal 2018 gli ambiti Plus coincidono con gli ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge regionale 2/2016 e i servizi integrati alla persona sono gestiti in forma associata attraverso l'associazione di Unioni di Comuni e Comunità montane presenti nell'ambito di riferimento" giacché contrasta palesemente con l'art. 15 della legge 23/2005 che fa corrispondere l'Ambito Plus con quello del distretto (e non con l'ambito territoriale ottimale previsto dalla legge 2/2016).